

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**NELLA SEDUTA DEL 31 AGOSTO 1968**

Modifica dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915,  
concernente modificazioni alla legge di ordinamento della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, concernente modificazioni alle leggi sull'ordinamento della Guardia di finanza, prescrive i requisiti per la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali della forza in congedo del Corpo.

Più precisamente, ai numeri 2 e 3 del citato articolo 8 è previsto che possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento i marescialli ed i brigadieri qualora siano in possesso di diploma di maturità classica o scientifica o di titolo di studio equipollente, oppure abbiano conseguito l'ammissione al liceo classico o scientifico o all'istituto tecnico superiore e contino sei anni di servizio da sottufficiale della Guardia di finanza.

Le norme citate, essendo state emanate nel periodo bellico, risentono della particolare situazione conseguente allo stato di

guerra che indusse, opportunamente, il legislatore a rendere accessibile al maggior numero di sottufficiali l'ammissione alla categoria degli ufficiali di complemento, ma non sono adeguate all'attuale esigenza di subordinare la nomina a sottotenente all'esistenza di requisiti che garantiscano il possesso di particolari qualità intellettuali e professionali.

Il n. 2 dell'articolo 8 più volte citato, infatti, non richiede alcun requisito di servizio per la nomina a sottotenente dei marescialli e brigadieri, per i quali quindi la nomina ad ufficiale è condizionata solo al possesso del titolo di studio superiore; di converso per i medesimi sottufficiali il n. 3 dell'articolo 8, mentre impone il compimento di un periodo di servizio da sottufficiale del Corpo di sei anni, ritiene sufficiente titolo di studio l'ammissione al liceo classico o scientifico o ad istituto analogo.

La figura che assume l'ufficiale della Guardia di finanza, qualunque sia la posizione di stato in cui si trova, in relazione ai complessi compiti di servizio che sono affidati al Corpo e in dipendenza del fatto che il reclutamento ordinario degli ufficiali avviene attraverso l'Accademia del Corpo che, con legge 11 giugno 1962, n. 605, è stata posta ad ogni effetto a rango di Università, non consente allo stato attuale di procedere alla nomina ad ufficiale di sottufficiali che posseggono titolo di studio di scuola media di primo grado e non abbiano compiuto un congruo periodo di servizio nei gradi di sottufficiale, rappresentando questi requisiti l'unica garanzia del possesso di adeguate doti professionali e intellettuali.

All'eliminazione degli inconvenienti che si riscontrano nei numeri 2 e 3 dell'articolo 8 della legge n. 915 del 1942, provvede

il presente disegno di legge che modifica le norme suindicate prescrivendo quali requisiti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza dei marescialli e dei brigadieri della forza in congedo del detto Corpo il possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado e il compimento di 10 anni di servizio nei gradi di sottufficiale della Guardia di finanza.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

\* \* \*

Il presente disegno di legge decaduto per la fine della quarta legislatura viene ora ripresentato nel medesimo testo già presentato alla Camera nella seduta del 22 aprile 1965.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I numeri 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, sono sostituiti dal seguente:

« 2) i marescialli ed i brigadieri delle categorie del congedo della Guardia di finanza che siano provvisti del diploma di scuola secondaria di secondo grado e cheentino dieci anni di servizio da sottufficiale della Guardia di finanza ».

Il numero 4 del citato articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915 assume il numero 3.